

Preliminare  
N°0 - Data  
N° Generale: 413



SETTORE  
AMBIENTE

## *Provincia di Macerata*

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 62 - 12° Settore / Del 08-03-2011**

*ORIGINALE*

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 208. Integrazione della D.D. n. 123/12° del 17/03/2009 con rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. COVER SRL con sede legale e stabilimento produttivo in Via G. Murat 1/C in località Passo di Treia, nel Comune di Treia.

*SCADENZA 17/03/2012*



PROVINCIA DI MACERATA

Macerata li 08/03/2011

Al Dirigente del Settore Ambiente  
Luca Addei

Per i provvedimenti di competenza si trasmette il seguente documento istruttorio:

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 208. Integrazione della D.D. n. 123/12° del 17/03/2009 con rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. COVER SRL con sede legale e stabilimento produttivo in Via G. Murat 1/C in località Passo di Treia, nel Comune di Treia.**

**Normativa di riferimento**

- Legge 241/1990 (e s.m.i.);
- Decreto Legislativo 267/2000 "Testo unico degli Enti locali" (e s.m.i.);
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale;
- Legge Regionale 17 maggio 1999 n. 10 (e s.m.i.), artt. 46 e 47;
- L.R. n. 28/99 recante la disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- Piano Regionale di Tutela delle acque 1° fase - Acque superficiali, approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000 n. 302;
- Piano di Tutela delle Acque approvato con DACR n. 145 del 26.01.2010, pubblicato sul Supplemento n. 1 al BUR n. 20 del 26/02/2010.

**Motivazioni ed esito dell'istruttoria**

Con Determinazione Dirigenziale n. 100/12° del 04/04/2007 la Cover S.r.l. è stata autorizzata allo scarico delle proprie acque reflue industriali, con recapito nel corpo idrico superficiale denominato "Rio Palazzolo" (bacino idrico del fiume Potenza), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.).

Con D.D. n. 123/12° del 17/03/2009 la medesima Società ha ottenuto il rinnovo, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, dell'autorizzazione, già rilasciata con DGP n. 233 del 14/04/2004, alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito appunto in via G. Murat n. 1/C nel Comune di Treia. In particolare al punto n. "5" sono state indicate le seguenti prescrizioni:

- *"le aree destinate allo stoccaggio delle MPS dovranno essere pavimentate con superficie impermeabile e le acque raccolte dovranno essere convogliate all'impianto di trattamento già presente";*
- *"la messa in riserva (R13) dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) identificate con codici CER 160214, 160216 e 200136 dovrà essere effettuata, come dichiarato dal legale rappresentante in sede di ispezione, mediante l'utilizzo di container coperti con teloni impermeabili da collocare all'interno del perimetro aziendale sopra una delle platee impermeabilizzate già in uso per le operazioni di messa in riserva delle altre tipologie di rifiuti trattati".*

Con nota datata 27/04/2010 (ricevuta il 05/05/2010 ns. prot. n. 38048), la Società in oggetto, nella

persona del suo legale rappresentante, il Sig. Augusto Balestrini, chiedeva il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in oggetto, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, evidenziando, nella planimetria allegata, la presenza di una nuova area pavimentata con una superficie pari a 1.893 mq.

In data 18/01/2011 (prot. n. 3424) si è provveduto, ai sensi della Legge 241/1990 (e s.m.i.), a comunicare ai soggetti interessati l'apertura del procedimento amministrativo.

La Regione Marche, ai sensi dell'art. 113 c. 3 del, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., all'art. 42 con le NTA al Piano di Tutela delle Acque approvato con DACR 145 del 26.01.2010 in vigore dallo scorso 27 febbraio, ha disciplinato le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne adibite ad attività produttive o di servizi che devono essere convogliate e la loro frazione di prima pioggia che deve essere opportunamente trattata in idonei impianti.

In particolare la norma regionale stabilisce che:

- le acque di prima pioggia sono sottoposte alla disciplina delle acque reflue industriali;
- i titolari delle attività esistenti hanno l'onere di redigere uno studio sulla significatività del rischio di dilavamento delle acque di lavaggio o di prima pioggia provenienti dai propri stabilimenti e di sottoporre tale studio all'Autorità competente ad autorizzare lo scarico;
- a seguito di richiesta del titolare dell'attività ovvero a seguito di attività ispettiva, l'Autorità competente ad autorizzare lo scarico, sulla base degli (eventuali) studi forniti dal titolare e delle (eventuali) prescrizioni emanate dalla Giunta regionale, dovrà valutare la significatività del rischio di dilavamento, secondo le disposizioni sul procedimento amministrativo dettate in via generale dalla Legge 241/90.

Aderendo a quanto sopra indicato e, per coerenza con il principio di prevenzione e precauzione finora adottato, si riconduce la valutazione della significatività del rischio direttamente ai criteri generali e agli elementi tecnici già adottati con la DGP n. 454/2007 al paragrafo 4. Ai fini di tale valutazione, nelle more dell'adozione della DGR di cui ai punti a2) e b2) del secondo comma dell'art. 42, si ritiene in relazione alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo che possano essere prese in considerazione, oltre alle sostanze di cui all'art. 108 D. Lgs. 152/06, tutte le sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali e, in particolare, le sostanze potenzialmente pregiudizievoli per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici nonché le sostanze idrosolubili, le sostanze putrescibili e le sostanze ed i materiali parzialmente o totalmente polverulenti.

Inoltre si ritiene che la relazione tecnica e gli elaborati allegati alla domanda per l'autorizzazione allo scarico, nonché degli elementi conoscitivi dei corpi idrici e della situazione ambientale locale siano sufficienti per tale valutazione del rischio.

Dalla documentazione agli atti si evince che:

- il trattamento dei rifiuti non prevede l'utilizzo di acque;
- le acque reflue oggetto del presente provvedimento sono le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento meteorico dei rifiuti e dei materiali presenti nei piazzali sopra citati;
- le acque reflue di cui sopra, attraverso una serie di caditoie, opportunamente disposte sul piazzale pavimentato e con pendenze regolate, vengono confluite, mediante una condotta sotterranea, in un pozzetto scolmatore, posto sul versante Sud-Est dell'area di stoccaggio;
- dal pozzetto di cui sopra, i reflui, in via primaria, confluiscono verso un secondo pozzetto, dotato di elettrovalvola, per giungere poi in tre vasche di decantazione tra loro collegate;
- all'uscita dell'ultima vasca sono presenti due disoleatori, tra loro collegati;
- i reflui proseguono quindi verso un piccolo pozzetto di ispezione e successivamente giungono in un ulteriore pozzetto di raccordo e da qui vengono recapitati nel corpo idrico recettore;
- in caso di forte pioggia le stesse acque reflue del piazzale, dal pozzetto scolmatore posto sul versante Sud-Est, confluiscono verso una condotta che bypassa tutto il processo di sedimentazione di cui sopra, per giungere direttamente all'ultimo pozzetto di raccordo e confluire nel corpo

recettore;

- tale processo si attua mediante la presenza di un sensore presente nell'ultima vasca, che agisce sull'elettropompa quando l'acqua raggiunge il suo massimo livello;
- la Cover S.r.l. è già in possesso della concessione idraulica per l'occupazione di aree del demanio idrico (Rio Palazzolo) di cui alla L.R. 5/2006 Allegato 1 lettera o) Immissioni e convogliamento di acque bianche e reflue;
- il punto di scarico nel corpo idrico superficiale denominato "Rio Palazzolo" (affluente del fiume Potenza) si identifica con le seguenti coordinate Gauss-Boaga (fuso Est) "X": 2385151 "Y": 4794065.

Nell'ambito dell'istruttoria si è tenuto conto inoltre dei rapporti di prova relativi agli autocontrolli sugli scarichi, elaborati dalla Società Analisi Control S.r.l. di Corridonia, dai quali si evince il rispetto dei valori limite di emissione e delle frequenze di autocontrollo prescritte.

### **Proposta**

Per tutto quanto esposto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) art.124 nonché delle disposizioni contenute nelle NTA del Piano di Tutela delle Acque, si ritiene che esistano le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia su corpo idrico superficiale, a favore della Società in oggetto. Inoltre, in relazione alle specifiche disposizioni contenute all'art. 208 del medesimo Decreto, si decide di integrare tale Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti con la presente autorizzazione allo scarico, in precedenza rilasciata con atto distinto.

A tal fine si propone l'adozione di un apposito atto dirigenziale, in relazione alle competenze dell'Ente, sulla base del seguente dispositivo:

- 1. di integrare ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la D.D. 123/12° del 17/03/2009 rilasciata alla COVER SRL, con sede legale e stabilimento produttivo in Via G. MURAT n. 1/C, in località Passo di Treia, nel Comune di Treia, con il rilascio, al suo rappresentante legale pro-tempore, il Sig. Augusto Balestrini, del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul corpo idrico superficiale denominato Rio Palazzolo (bacino idrico del fiume Potenza), delle acque reflue di prima pioggia, provenienti dal proprio stabilimento produttivo, in conformità agli elaborati a corredo della D.D. n. 123/12° del 17/03/2009 e della domanda, nell'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti successivi e delle prescrizioni di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
- 2. di dare atto che restano confermate tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con la D.D. n. 123/12° del 17/03/2009 e relativi Allegati al provvedimento medesimo;**
- 3. di mantenere inalterata la scadenza dell'autorizzazione allo scarico in relazione al provvedimento dirigenziale D.D. n. 123/12° del 17/03/2009;**
- 4. di obbligare il soggetto autorizzato a richiedere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura qualora si verificano le condizioni tecniche per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie d'iniziativa pubblica o privata tali da consentire il collegamento degli scarichi non allacciati alla pubblica fognatura ai sensi degli artt. 38 e 66 del Regolamento del Servizio Idrico integrato dell'AATO n. 3 approvato con Delibera Assembleare n. 7 del 09.10.2008;**
- 5. di specificare che la presente costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale, ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento, che non legittima il titolare ad operare in difformità ai regolamenti di Polizia Urbana, delle norme igienico sanitarie, delle norme urbanistiche ed edilizie o relative alla destinazione d'uso dello stabilimento di cui trattasi, delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e che non lo esime dal munirsi di ulteriori autorizzazioni**

prescritte da particolari norme di legge;

6. di dare atto che la presente autorizzazione:

- viene rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;
- sarà trasmessa nei modi e nei termini previsti dalla legge, al legale rappresentante della Società in oggetto, al Comune di Treia e agli Organi di controllo;
- può essere impugnata con ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, con ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua comunicazione;
- non comporta impegno di spesa da parte di questa Amministrazione;

La responsabile del procedimento

*Beatrice Antonelli*



*Antonelli*

Il responsabile del servizio

*Adriano Conti*



*Antonelli*

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE AMBIENTE

VISTO il documento istruttorio, a firma della responsabile del procedimento, Dott.ssa Beatrice Antonelli, concernente l'integrazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della D.D. 123/12° del 17/03/2009 rilasciata alla COVER SRL, con sede legale e stabilimento produttivo in Via G. MURAT n. 1/C, in località Passo di Treia, nel Comune di Treia, del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul corpo idrico superficiale denominato Rio Palazzolo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

- 1. di integrare ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la D.D. 123/12° del 17/03/2009 rilasciata alla COVER SRL, con sede legale e stabilimento produttivo in Via G. MURAT n. 1/C, in località Passo di Treia, nel Comune di Treia, con il rilascio, al suo rappresentante legale pro-tempore, il Sig. Augusto Balestrini, del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul corpo idrico superficiale denominato Rio Palazzolo (bacino idrico del fiume Potenza), delle acque reflue di prima pioggia, provenienti dal proprio stabilimento produttivo, in conformità agli elaborati a corredo della D.D. n. 123/12° del 17/03/2009 e della domanda, nell'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti successivi e delle prescrizioni di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
- 2. di dare atto che restano confermate tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con la D.D. n. 123/12° del 17/03/2009 e relativi Allegati al provvedimento medesimo;**
- 3. di mantenere inalterata la scadenza dell'autorizzazione allo scarico in relazione al provvedimento dirigenziale D.D. n. 123/12° del 17/03/2009;**
- 4. di obbligare il soggetto autorizzato a richiedere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura qualora si verificano le condizioni tecniche per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie d'iniziativa pubblica o privata tali da consentire il collegamento degli scarichi non allacciati alla pubblica fognatura ai sensi degli artt. 38 e 66 del Regolamento del Servizio Idrico integrato dell'AATO n. 3 approvato con Delibera Assembleare n. 7 del 09.10.2008;**
- 5. di specificare che la presente costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale, ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento, che non legittima il titolare ad operare in difformità ai regolamenti di Polizia Urbana, delle norme igienico sanitarie, delle norme urbanistiche ed edilizie o relative alla destinazione d'uso dello stabilimento di cui trattasi, delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e che non lo esime dal munirsi di ulteriori autorizzazioni prescritte da particolari norme di legge;**
- 6. di dare atto che la presente autorizzazione:**
  - viene rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;

- sarà trasmessa nei modi e nei termini previsti dalla legge, al legale rappresentante della Società in oggetto, al Comune di Treia e agli Organi di controllo;
- può essere impugnata con ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, con ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua comunicazione;
- non comporta impegno di spesa da parte di questa Amministrazione;

Macerata li 08/03/2011

Il Dirigente del Settore Ambiente  
*Luca Addei*





## **ALLEGATO 1**

### **1. Condizioni e prescrizioni per lo scarico di acque reflue di prima pioggia**

#### **1.1. Valori limite e frequenze dei controlli**

- a. lo scarico delle acque reflue di prima pioggia deve rispettare i valori limite di emissione stabiliti dalla Tabella n. 3, colonna scarico in acque superficiali, dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- b. devono essere assicurati autocontrolli analitici semestrali, a seguito di evento meteorico significativo, sulle acque di scarico, per almeno i seguenti parametri: COD, Solidi Sospesi totali, Idrocarburi totali, Cr tot, Fe, Ni, Pb, Cu, Zn e Cd;
- c. qualora i controlli o gli autocontrolli abbiano accertato una non conformità rispetto ai valori limite di emissione, nel corso del successivo anno a partire dalla data della non conformità, dovranno essere eseguiti un numero doppio degli autocontrolli prescritti;
- d. le modalità di raccolta, campionamento, trasporto e conservazione e le determinazioni analitiche dei campioni devono essere eseguite secondo le più avanzate metodiche di impiego generale, tratte da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale (APAT/IRSA – CNR) o a livello internazionale;
- e. i certificati analitici dovranno essere firmati da tecnico abilitato e riportare il metodo di prova ufficiale applicato, incertezza di misura legata al metodo, limiti di autorizzazione e limiti di rilevabilità dello strumento;
- f. relativamente ai monitoraggi effettuati presso laboratori esterni, la corretta calibrazione e manutenzione degli strumenti utilizzati dovrà essere garantita, quando possibile, da certificazioni di qualità e/o di settore;
- g. i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

#### **1.2. Manutenzione, modifiche e guasti**

- a. ad evento meteorico esaurito deve essere garantito lo svuotamento delle vasche di decantazione entro le 48 –72 ore successive dall'ultimo evento meteorico;
- b. tutte le componenti dell'impianto di trattamento sia fisse che mobili, i manufatti per il convogliamento, compresi i pozzetti d'ispezione, i relativi accessi e le relative pertinenze, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità effettuando la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature e dei manufatti secondo le specifiche tecniche proprie di ciascuna;
- c. i dati relativi alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria devono essere riportati su appositi quaderni di registrazione da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo;
- d. la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- e. i pozzetti di ispezione e prelievo siano mantenuti accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza e consentano al personale preposto ai controlli di operare in sicurezza e conformemente alle normative vigenti in materia di raccolta dei campioni degli scarichi in atto;
- f. per qualsiasi situazione di funzionamento anomalo dell'impianto di trattamento ovvero qualora si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi tale per cui derivi o possa derivare un superamento dei limiti di

emissione, il Gestore informa entro 24 ore dal fatto la Provincia, il Comune e l'ARPAM, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per ripristino della situazione preesistente ed adotta le misure d'urgenza necessarie al ripristino della conformità e a garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni nell'ambiente idrico; qualora la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana sospende l'esercizio dell'attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;

- g. qualora trattasi di interventi programmati con eventuali interruzioni del funzionamento che possono causare un "blocco" o un "fermo", anche solo temporaneo, dell'impianto di trattamento o di parti significative di esso, dovranno essere comunicate a questa Provincia, al Comune e all'ARPAM con anticipo di almeno 10 giorni;
- h. tutte le interruzioni temporanee totali o parziali che siano dovute a guasti, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento, devono essere accompagnate dall'attivazione delle procedure, accorgimenti tecnici e strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto, mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali e ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conformi ai limiti di emissione;

### **1.3. Prescrizioni generali**

- a. il recupero e/o lo smaltimento dei fanghi e di tutti i materiali di risulta originati dall'impianto dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
- b. è fatto divieto di immettere materie che formino in conseguenza della loro natura, depositi nel corpo idrico recettore. Nel caso in cui, per effetto dello scarico autorizzato, si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- c. le modalità di scarico nel corso d'acqua e la gestione dell'impianto di trattamento devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali impaludamenti superficiali e ristagni, situazioni di degrado ambientale, esalazioni maleodoranti o moleste, sviluppo di insetti o animali nocivi e più in generale inconvenienti di carattere igienico sanitario;
- d. gli scarichi delle acque di seconda pioggia dovranno essere costituiti esclusivamente dalle acque meteoriche non contaminate e non devono prestare elementi indice di un rischio significativo di dilavamento in relazione alla situazione ambientale del corpo idrico recettore;